

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale

*(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  
della legge 21 dicembre 1999, n. 508)*


---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 giugno 2019)**

---



*Il Ministro dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca*



Roma, 18 GIU. 2019


*Egr. Presidente,*

trasmetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto concernente "Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale".

Marco Bussetti



Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
Palazzo Madama  
00186 - ROMA





## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**Schema di decreto concernente “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale”.**

### **Relazione illustrativa**

Lo schema di regolamento intende dare attuazione alle previsioni recate all'art. 3, commi 1 e 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. In particolare, l'art. 3, comma 1, citato prevede che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, costituito presso l'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esprima pareri e formuli proposte sugli schemi di regolamento attuativi della legge n. 508 del 1999, sugli schemi di decreto, sui regolamenti didattici degli Istituti, sul reclutamento del personale docente nonché sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

Orbene, la necessità dell'intervento deriva dalla circostanza che il predetto organo consultivo, costituito per la prima volta a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 febbraio 2006, n. 235, è decaduto ed è pertanto, necessario ricostituirlo. Il CNAM, infatti, è stato prorogato con legge inizialmente sino al 30 novembre 2010, successivamente sino al 31 dicembre 2011 e infine sino al 31 dicembre 2012 (cfr. art. 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; art. 1, comma , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011; art. 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

Le varie proroghe si sono rese necessarie al fine di garantire continuità al lavoro dell'organo in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore, non essendo, però, stata prevista alcuna ulteriore proroga il CNAM è decaduto.

Inoltre, l'iter di adozione di un precedente schema di regolamento, volto ad apportare modifiche e integrazioni al sopracitato decreto n. 236 del 2005, non si è perfezionato malgrado l'espressione del parere reso sia dal Consiglio di Stato che dalla VII Commissione “Cultura, scienza e istruzione”.

Sta di fatto che al fine di non paralizzare il settore dell'AFAM, con la legge 13 luglio 2015, n. 107, all'art. 1, comma 27, è stato disposto che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione dell'organo consultivo, gli atti e i provvedimenti adottati dal Miur, nei casi esplicitamente previsti dal sopracitato art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1999, sono perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del medesimo Consiglio.

Per rendere operativa in termini di fattibilità la citata norma, presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato costituito un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui agli artt. 10 ed 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. In tal modo, in questi anni, si sono potuti adottare gli indispensabili decreti per rispondere alle esigenze didattiche di attivazione e/o trasformazione dei corsi accademici di primo e secondo livello, ivi compresa la messa a ordinamento dei bienni sperimentali in attuazione dell'art. 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

La predetta commissione tecnica non può, comunque, ritenersi in alcun modo sostitutiva del CNAM, sia per il limitato ambito operativo per cui è stata costituita (ben più circoscritto di quello



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

riconosciuto dalla legge n. 508 del 1999 al CNAM) che per la mancanza di rappresentanti delle diverse aree tecniche afferenti le diverse tipologie di Istituzioni AFAM. Inoltre la stessa composizione del CNAM è configurata per rispondere a più ampi ed insostituibili compiti di supporto e consulenza all'azione amministrativa del settore AFAM (art. 3 della legge n. 508 del 1999), prevedendo, fra l'altro, la non trascurabile presenza degli studenti.

La disposizione dell'art. 1, comma 27, della legge n. 107 del 2015, ha quindi carattere tipicamente provvisorio e, oramai, non ulteriormente prorogabile.

Ciò posto, si osserva come la nuova organizzazione didattica delle Istituzioni AFAM, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

Il presente provvedimento, quindi, intende modificare la composizione del CNAM, fermi i costi di funzionamento ma garantendo tutte le specifiche competenze derivanti dalla nuova conformazione dei settori disciplinari.

Si segnalano, di seguito, le novità più significative introdotte dallo schema rispetto al decreto n. 236 del 2005, che sarà oggetto di abrogazione a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

In particolare:

- la riduzione dei componenti da trentaquattro a ventiquattro;
- la riduzione da sei a due degli esperti designati dal Ministro;
- l'eliminazione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale;
- la previsione della rappresentanza degli Istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 11 del decreto del DPR n. 212 del 2005 (una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo). Tale rappresentanza viene attribuita ai soli direttori degli Istituti stessi per l'impossibilità di identificare un elettorato censibile dall'Amministrazione.

Ulteriori modifiche riguardano:

- la semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le Istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;
- la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM (validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti) e l'introduzione del *quorum* di un terzo degli aventi diritto al voto per la validità delle sedute dell'organo. Ciò in ossequio con quanto suggerito dal Consiglio di Stato riguardo lo schema di regolamento del 2013;
- la durata dell'incarico per i componenti che da tre anni passa a quattro anni con possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo, a differenza di quanto previsto dal decreto n. 236 del 2005;
- la previsione che in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il consigliere decade dall'incarico.

Le tabelle relative alla riaggregazione delle aree e dei settori, contenute nell'allegato, sono state rielaborate alla luce dell'introduzione delle nuove aree disciplinari, assicurando comunque un'omogeneità numerica. Di conseguenza, l'introduzione di tali nuove aree, ove non sono ancora



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

presenti docenti di ruolo in numero tale da giustificare un sistema elettivo di base a livello di singola istituzione, ha richiesto, per l'individuazione delle candidature, l'introduzione di una procedura "con sottoscrizione", al fine di assicurare la pluralità di candidature.

Lo schema si compone da 13 articoli.

L'art. 1, contiene le definizioni maggiormente rilevanti.

L'art. 2, descrive le competenze del CNAM, precisando che oltre a quelle indicate all'art. 3 della legge n. 508 del 1999, il predetto Consiglio può essere sentito dal Ministro su altre questioni di interesse per le Istituzioni. La norma, inoltre, a differenza del precedente decreto n. 236 del 2005, non prevede più l'elezione di due rappresentanti del CNAM in seno al CUN, come previsto dall'art. 3, co. 2, lett. d), legge n. 508 del 1999. Tale ultima disposizione può ritenersi però, implicitamente, abrogata dall'art. 1 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, che, nel riordinare il CUN, non prevede per la sua composizione membri elettivi del CNAM. L'unico collegamento è offerto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 18 del 2006 citata, che consente la partecipazione alle sedute del CUN, senza diritto di voto, tra gli altri, del presidente, o suo delegato, del CNAM, e viceversa.

L'art. 3, è dedicato alla composizione del CNAM:

- **il comma 1**, riduce il numero di consiglieri da 34 a 24 membri, di cui 22 (rispetto ai 26 previsti dal regolamento vigente) eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e 4 (rispetto ai 6 definiti dal regolamento vigente) nominati dal Ministro. Inoltre, la previsione, aumenta di un anno la durata in carica dei componenti (4 anni rispetto ai 3 anni stabiliti dal regolamento vigente) e ne prevede la riconferma solo per un altro mandato consecutivo. La predetta riduzione del numero di componenti dell'organo è stata attuata anche alla luce dell'osservazione del Consiglio di Stato sul precedente schema di regolamento il cui *iter* non si è perfezionato. In merito, invece, all'aumentato numero dei rappresentanti del personale docente, a fronte del quale si è operata la riduzione dei componenti nominati dal Ministro, si fa presente che tale scelta è nell'ottica di garantire la presenza del maggior numero dei settori disciplinari anche alla luce dei nuovi ordinamenti didattici, tenuto conto, altresì, del sostanziale apporto delle competenze tecnico-scientifiche del personale docente alle attività svolte dal CNAM. La previsione, inoltre, evidenzia che in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico;
- **il comma 2**, elenca le rappresentanze elettive; in particolare, viene meno la distinzione tra personale docente di prima e di seconda fascia; si introduce la rappresentanza degli Istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 212 del 2005, di cui uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo; si prevedono sei rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza; si prevede un unico rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle Istituzioni che deve essere dell'area EP. Questa scelta è stata effettuata al fine di sopperire al numero assai esiguo di direttori amministrativi ancora in servizio ma garantendo altresì un'adeguata professionalità e competenza della rappresentanza;
- **il comma 3**, precisa che la nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- **il comma 4**, stabilisce che la decadenza dal mandato elettivo non si verifica nel caso in cui il venir meno dell'appartenenza alla categoria in cui il componente è stato eletto, o l'insorgere della causa di incompatibilità legata a incarichi sindacali siano intervenute nell'ultimo anno dell'incarico.

La disposizione, inoltre, chiarisce che l'organo è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei componenti;

- **il comma 5**, precisa che i consiglieri designati dal Ministro, in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta o del sopravvenire della causa d'incompatibilità, sono sostituiti, entro due mesi, per il residuo periodo del mandato originario.

L'obiettivo perseguito dalle sopracitate norme è quello di consentire il funzionamento dell'organo collegiale anche in caso di assenza di alcuni componenti.

**L'art. 4**, è dedicato al funzionamento dell'organo. In particolare, si prevede che il Presidente sia eletto a scrutinio segreto, nel corso della prima seduta del CNAM, tra i componenti appartenenti all'area docente e previa presentazione di candidature nominative; che i pareri dell'organo debbano essere resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta ad eccezione dei pareri richiesti dal Ministro con urgenza che, invece, debbano essere resi entro quindici giorni; che in caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, debba sciogliere il Consiglio e indire le elezioni per il rinnovo; che trova applicazione la previsione di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 18 del 2006, relativa alla partecipazione, senza diritto di voto, del presidente del CNAM ovvero di un suo delegato alle sedute del CUN e viceversa; che le sedute dell'organo sono valide se ad esse partecipa un terzo degli aventi diritto al voto. Quest'ultima disposizione è stata elaborata alla luce delle osservazioni del Consiglio di Stato riguardo lo schema di regolamento del 2013.

**L'art. 5**, è dedicato all'elettorato.

- **il comma 1**, fa riferimento, per le modalità di elezione, a tutti i settori disciplinari anziché a tutte le discipline presenti nelle Istituzioni;

- **il comma 2**, illustra le modalità di elezione dei rappresentanti dei docenti delle Accademie di belle arti statali;

- **il comma 3**, descrive le modalità di elezione dei rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 212 del 2005;

- **i commi 4 e 5**, illustrano, rispettivamente, le modalità di elezione dei rappresentanti degli ISIA e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. Per entrambe le Istituzioni l'elettorato passivo è esteso anche al personale docente con contratto annuale, che abbia svolto un ulteriore anno di insegnamento presso le Istituzioni AFAM mentre l'elettorato attivo è esteso anche al personale con contratto annuale. Tale scelta è da ricondursi al fatto che sia gli ISIA che l'Accademia Silvio d'Amico si avvalgono perlopiù di docenti a contratto in ragione delle loro specificità organizzative e didattiche caratterizzate da una significativa elasticità del piano degli studi e di conseguenza degli incarichi di docenza;

- **i commi 6 e 7**, descrivono le modalità di elezione dei rappresentanti dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti superiori di studi musicali;

- **i commi 8 e 9**, illustrano, rispettivamente, le modalità di elezione del rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni e dei rappresentanti degli studenti;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- **il comma 10**, attiene alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo da parte del Miur.

L'**art. 6**, è dedicato alle modalità e alle procedure per l'individuazione delle candidature. Nello specifico:

- **i commi 1 e 5**, prevedono che sia per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle Accademie di belle arti statali che per l'elezione dei rappresentanti dei docenti degli Istituti superiori di studi musicali e dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza, ogni Istituzione possa presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, non più di una candidatura per ciascuna delle aree omogenee, così come determinate nella tabella A allegata allo schema di regolamento;

- **il comma 2**, stabilisce che per gli istituti autorizzati a rilasciare i titoli, ai sensi dell'art. 11 del dPR n. 212 del 2005, i direttori possano presentare la propria candidatura;

- **il comma 3**, dispone che per l'elezione del rappresentante degli ISIA, ogni Istituzione possa presentare non più di una candidatura;

- **il comma 4**, prevede che per l'elezione dei rappresentanti dei docenti dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica le candidature possano essere presentate da almeno cinque sottoscrittori che non possono essere candidati;

- **il comma 6**, stabilisce che per l'elezione del rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni, le candidature devono essere presentate da almeno trenta sottoscrittori, anche di più Istituzioni e che i sottoscrittori non possano essere candidati;

- **il comma 7**, dispone che per l'elezione della rappresentanza studentesca, ogni Consulta degli studenti possa presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti;

- **i commi 8, 9 e 10**, descrivono le operazioni condotte dalla commissione elettorale centrale riguardo l'individuazione delle candidature, l'attestazione della regolarità delle stesse nonché la formazione e la pubblicazione degli elenchi;

- **il comma 11**, illustra il procedimento di opposizione avverso gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali e precisa che il giudizio della commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo impugnabile in via giurisdizionale o straordinaria.

L'**art. 7**, è dedicato alle procedure di voto:

- **il comma 1**, descrive la composizione del seggio elettorale (tre componenti scelti tra il personale amministrativo e docente) che deve essere istituito con decreto del Presidente dell'Istituzione;

- **i commi 2, 3 e 4**, illustrano le modalità di svolgimento delle operazioni di voto presso i seggi elettorali, che devono essere attuate anche mediante procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale. Alla chiusura delle operazioni di voto, il registro dei votanti, sottoscritto dai componenti il seggio, costituisce apposito verbale che deve essere consegnato agli uffici amministrativi dell'Istituzione, che ne devono curare la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'art. 8.

L'**art. 8**, è dedicato alla commissione elettorale centrale, istituita presso il Miur con decreto del Ministro e composta oltre che da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

del Ministero, da un direttore amministrativo delle Istituzioni, da un docente delle Istituzioni e da due funzionari dell'amministrazione, dei quali uno con funzioni di segretario.

**L'art. 9**, è dedicato alle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti:

- **i commi 1 e 2**, descrivono le operazioni di scrutinio che devono svolgersi secondo modalità elettroniche e tramite l'ausilio di una *smartcard* che contiene la chiave privata per la codifica dei voti e che è detenuta dal Presidente, quale responsabile del procedimento;

- **il commi 3, 4 e 5**, forniscono i criteri per la proclamazione degli eletti. In particolare, a parità di voti prevale il candidato più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età; i cinque rappresentanti dei docenti delle Accademie di belle arti statali, i sei rappresentanti dei docenti degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza, devono appartenere a Istituzioni diverse; nel caso in cui risultino eletti nelle aree omogenee di cui alla tabella A, più candidati appartenenti ad una medesima Istituzione è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti; a parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

- **i commi 6 e 7**, illustrano le modalità di proclamazione degli eletti e precisano che avverso il provvedimento, ovvero il decreto del Direttore generale competente del Ministero, è possibile incardinare ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**L'art. 10**, reca previsioni riguardo l'ordinanza elettorale, che deve essere emanata dal Ministro almeno sei mesi prima della scadenza dell'organo, e in merito a tutti gli adempimenti necessari che devono essere attuati per l'indizione delle nuove elezioni.

**L'art. 11**, stabilisce che entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure elettorali il Ministro nomina i Consiglieri del CNAM.

**Gli artt. 12 e 13**, sono dedicati alle abrogazioni e alle disposizioni di natura finanziaria.





## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

***Schema di decreto concernente “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale”.***

### **Relazione tecnico-finanziaria**

Il presente regolamento dispone l'abrogazione espressa del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 236 del 2005, che disciplina la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM. In particolare, il provvedimento che è volto a semplificare le procedure per l'individuazione delle candidature contiene, rispetto a quello oggetto di abrogazione, previsioni di natura meramente ordinamentale ovvero disposizioni prive di effetti finanziari. Ed invero, il numero dei componenti viene ridotto da trentaquattro a ventiquattro, così come il numero degli esperti designati dal Ministro viene ridotto da sei a due.

Le modifiche introdotte dallo schema di provvedimento, inoltre, non determinano risorse aggiuntive per il funzionamento dell'organo, rispetto a quelle già previste nel decreto ministeriale attualmente in vigore, lasciando, quindi, invariata la spesa complessiva.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**Schema di decreto concernente “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale”.**

Ufficio legislativo Miur

### **Analisi di impatto della regolamentazione**

#### **SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Il Consiglio per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, organo elettivo di rappresentanza del sistema dell’Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, concorre all’attività di programmazione, di indirizzo e di coordinamento del sistema artistico, coreutico e musicale, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni. In particolare, secondo quanto disposto all’art. 3, comma 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”, il Consiglio esprime pareri e formula proposte sui regolamenti attuativi della predetta legge, sui regolamenti didattici degli istituti, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

Il CNAM, però, che è stato costituito per la prima volta a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 febbraio 2006, n. 235, è decaduto ed è pertanto, necessario ricostituirlo. Con legge, infatti, al fine di garantire continuità al lavoro dell’organo in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore, sono state disposte proroghe, dapprima sino al 30 novembre 2010, successivamente sino al 31 dicembre 2011 e infine sino al 31 dicembre 2012.

Inoltre, la nuova organizzazione didattica delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell’organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori, tenuto conto delle tabelle relative alla riaggregazione delle aree e dei settori, contenute nell’allegato al regolamento, che sono state rielaborate alla luce dell’introduzione delle nuove aree disciplinari.

Il presente provvedimento, quindi, intende modificare la composizione del CNAM, fermi i costi di funzionamento ma garantendo tutte le specifiche competenze derivanti dalla nuova conformazione dei settori disciplinari.

#### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

Come già evidenziato in sintesi, il CNAM è di fatto decaduto e si rende necessaria la sua ricostituzione. Trattasi, infatti, di un organo consultivo del Ministro, contraddistinto da un’elevata competenza tecnico-scientifica e un significativo apporto didattico e professionale, chiamato ad esprimersi sugli schemi di decreto, sui regolamenti didattici degli Istituti, sul reclutamento del personale docente nonché sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

e coreutico. Al riguardo, occorre evidenziare che, l'iter di adozione di un precedente schema di regolamento, volto ad apportare modifiche e integrazioni al sopracitato decreto n. 236 del 2005, non si è perfezionato malgrado l'espressione del parere reso sia dal Consiglio di Stato che dalla VII Commissione "Cultura, scienza e istruzione".

Al fine, quindi, di sopperire alla mancata costituzione del CNAM e per non arrecare pregiudizio al settore dell'AFAM, con la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", all'art. 1, comma 27, è stato previsto, che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione dell'organo consultivo, gli atti e i provvedimenti adottati dal Miur, nei casi esplicitamente previsti dal sopracitato art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1999, sono perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del medesimo Consiglio.

Per rendere operativa in termini di fattibilità la citata norma, presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato costituito un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui agli artt. 10 ed 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. In tal modo, in questi anni, si sono potuti adottare gli indispensabili decreti per rispondere alle esigenze didattiche di attivazione e/o trasformazione dei corsi accademici di primo e secondo livello, ivi compresa la messa a ordinamento dei bienni sperimentali in attuazione dell'art. 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

La predetta commissione tecnica non può, comunque, ritenersi in alcun modo sostitutiva del CNAM, sia per il limitato ambito operativo per cui è stata costituita (ben più circoscritto di quello riconosciuto dalla legge n. 508 del 1999 al CNAM) che per la mancanza di rappresentanti delle diverse aeree tecniche afferenti le diverse tipologie di Istituzioni AFAM. Inoltre la stessa composizione del CNAM è configurata per rispondere a più ampi ed insostituibili compiti di supporto e consulenza all'azione amministrativa del settore AFAM (art. 3 della legge n. 508 del 1999), prevedendo, fra l'altro, la non trascurabile presenza degli studenti.

La disposizione dell'art. 1, comma 27, della legge n. 107 del 2015, ha quindi carattere tipicamente provvisorio e, oramai, non ulteriormente prorogabile.

Ciò posto, si rileva come l'intervento apporti modifiche significative rispetto al decreto n. 236 del 2005, che sarà oggetto di abrogazione a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Nello specifico:

- la riduzione dei componenti da trentaquattro a ventiquattro;
- la riduzione da sei a due degli esperti designati dal Ministro;
- l'eliminazione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale;
- la previsione della rappresentanza degli Istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 212 del 2005 (una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo). Tale rappresentanza viene attribuita ai soli direttori degli Istituti stessi per l'impossibilità di identificare un elettorato censibile dall'Amministrazione;
- la semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le Istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM (validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti) e l'introduzione del *quorum* di un terzo degli aventi diritto al voto per la validità delle sedute dell'organo. Ciò in ossequio con quanto suggerito dal Consiglio di Stato riguardo lo schema di regolamento del 2013;
- la durata dell'incarico per i componenti che da tre anni passa a quattro anni, con possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo, a differenza di quanto previsto dal decreto n. 236 del 2005;
- la previsione che in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il consigliere decade dall'incarico.

Come già sopra evidenziato, l'intervento mira ad assicurare che la composizione dell'organo, alla luce dei settori e delle specifiche aree disciplinari, possa assicurare la più alta competenza tecnico-scientifica, necessaria per far sì che i pareri espressi siano il risultato di un'approfondita analisi che tenga conto di molteplici aspetti.

Per opportuna chiarezza si riportano, di seguito, le aree disciplinari riferite sia agli Istituti superiori di studi musicali che alle Accademie di belle arti.

### ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI

1 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE: STRUMENTI MONODICI - ARCHI			
CODI/04	CONTRABBASSO	AREA - INTERPRETATIVA	DISCIPLINARE
CODI/05	VIOLA	AREA - INTERPRETATIVA	DISCIPLINARE
CODI/06	VIOLINO	AREA - INTERPRETATIVA	DISCIPLINARE
CODI/07	VIOLONCELLO	AREA - INTERPRETATIVA	DISCIPLINARE

2 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE : STRUMENTI MONODICI - FIATI E CANTO			
CODI/08	BASSO TUBA	AREA - INTERPRETATIVA	DISCIPLINARE
CODI/09	CLARINETTO	AREA - INTERPRETATIVA	DISCIPLINARE
CODI/10	CORNO	AREA - INTERPRETATIVA	DISCIPLINARE
CODI/11	EUFONIO	AREA - INTERPRETATIVA	DISCIPLINARE
CODI/12	FAGOTTO	AREA - INTERPRETATIVA	DISCIPLINARE
CODI/13	FLAUTO	AREA - INTERPRETATIVA	DISCIPLINARE



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

CODI/14	OBOE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/15	SAXOFONO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/16	TROMBA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/17	TROMBONE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/23	CANTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/24	MUSICA VOCALE DA CAMERA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

<b>3 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE 3: STRUMENTI POLIFONICI</b>		
CODI/01	ARPA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/02	CHITARRA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/03	MANDOLINO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/18	FISARMONICA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/19	ORGANO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/21	PIANOFORTE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/22	STRUMENTI A PERCUSSIONE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

<b>4 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE 4: NUOVI SETTORI, INSIEMI, PIANOFORTE/ORGANO PER NON PIANISTI/ORGANISTI</b>		
CODI/20	PRATICA ORGANISTICA E CANTO GREGORIANO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/25	ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/26	LIED E ORATORIO IN LINGUA TEDESCA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
COMA/01	ARPA RINASCIMENTALE E BAROCCA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/02	LIUTO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

COMA/03	VIOLA DA GAMBA	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/04	VIOLINO BAROCCO	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/05	VIOLONCELLO BAROCCO	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/06	CLARINETTO STORICO	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/07	CORNETTO	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/08	CORNO NATURALE	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/09	FAGOTTO BAROCCO E CLASSICO	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/10	FLAUTO DOLCE	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/11	OBOE BAROCCO E CLASSICO	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/12	FLAUTO TRAVERSIERE	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/13	TROMBA RINASCIMENTALE BAROCCA	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/14	TROMBONE RINASCIMENTALE E BAROCCO	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/15	CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/16	CANTO RINASCIMENTALE BAROCCO	AREA INTERPRETATIVE MUSICA ANTICA	DISCIPLINE DELLA
COMA/17	PIANOFORTE STORICO	AREA INTERPRETATIVE	DISCIPLINE DELLA



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

		MUSICA ANTICA
COMI/01	ESERCITAZIONI CORALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/02	ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/03	MUSICA DA CAMERA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/04	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/05	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/06	MUSICA D'INSIEME JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/07	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI ANTICHI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/08	TECNICA DI IMPROVVISAZIONE MUSICALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/09	MUSICA D'INSIEME E POP-ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMJ/01	BASSO ELETTRICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/02	CHITARRA JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/03	CONTRABBASSO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/04	VIOLINO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/05	CLARINETTO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

COMJ/06	SAXOFONO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/07	TROMBA JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/08	TROMBONE JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/09	PIANOFORTE JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/10	TASTIERE ELETTRONICHE	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/11	BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/12	CANTO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/13	MUSICHE TRADIZIONALI	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/14	FLAUTO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E





*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

COMP/01	BASSO ELETTRICO POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/02	CHITARRA POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/03	PIANOFORTE E TASTIERE ELETTRONICHE POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/04	BATTERIA E PERCUSSIONI POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/05	CANTO POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COTP/03	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE

5 - AREA DELLE DISCIPLINE COMPOSITIVE, DI DIREZIONE, DELLA TEORIA E ANALISI, DELLE NUOVE TECNOLOGIE		
CODC/01	COMPOSIZIONE	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/02	COMPOSIZIONE PER LA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/03	COMPOSIZIONE POLIFONICA VOCALE	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/04	COMPOSIZIONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/05	ORCHESTRAZIONE E CONCERTAZIONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/06	STRUMENTAZIONE E COMPOSIZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/07	COMPOSIZIONE E ARRANGIAMENTO POP-ROCK	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

COID/01	DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE ALLA DIREZIONE RELATIVE
COID/02	DIREZIONE D'ORCHESTRA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE ALLA DIREZIONE RELATIVE
COID/03	DIREZIONE D'ORCHESTRA DI FIATI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE ALLA DIREZIONE RELATIVE
COME/01	ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA ELETTRONICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/02	COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTRONICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/03	ACUSTICA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/04	ELETTRONICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/05	INFORMATICA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/06	MULTIMEDIALITÀ	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COTP/01	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE
COTP/02	LETTURA DELLA PARTITURA	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE
COTP/05	TEORIA E PRASSI DEL BASSO CONTINUO	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE
COTP/06	TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE

**6 - AREA DELLE DISCIPLINE MUSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, TEORICHE**

COCM/01	DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO
COCM/02	COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

		SPETTACOLO
COCM/03	STRATEGIA, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO
CODD/01	DIREZIONE DI CORO E REPERTORIO CORALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/02	ELEMENTI DI COMPOSIZIONE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/03	MUSICA D'INSIEME PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/04	PEDAGOGIA MUSICALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/05	PRATICA DELLA LETTURA VOCALE E PIANISTICA PER LA DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/06	STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/07	TECNICHE DI CONSAPEVOLEZZA E DI ESPRESSIONE CORPOREA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODL/01	LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	AREA - DISCIPLINE LINGUISTICHE
CODL/02	LINGUA STRANIERA COMUNITARIA	AREA - DISCIPLINE LINGUISTICHE
CODM/01	BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/02	ETNOMUSICOLOGIA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/03	MUSICOLOGIA SISTEMATICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/04	STORIA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/05	STORIA DELLA MUSICA ELETTRACUSTICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/06	STORIA DEL JAZZ DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUDIOTATTILI	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/07	POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
COMS/01	MUSICA SACRA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA SACRA
CORS/01	TEORIA E TECNICA DELL'INTERPRETAZIONE SCENICA	AREA - DISCIPLINE RELATIVE ALLA RAPPRESENTAZIONE SCENICA MUSICALE



*Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

COTP/04	PREPOLIFONIA	AREA - DISCIPLINE TEORICO-ANALITICO-PRATICHE
---------	--------------	--

**ACCADEMIE DI BELLE ARTI**

1 - ARTI VISIVE		
ABA V03	DISEGNO	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V05	PITTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V06	TECNICHE PER LA PITTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V07	SCULTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V08	TECNICHE PER LA SCULTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V09	TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V10	TECNICHE DI FONDERIA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V11	DECORAZIONE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V12	TECNICHE PER LA DECORAZIONE	AREA 1 - ARTI VISIVE

2 - ARTI VISIVE		
ABA V01	ANATOMIA ARTISTICA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V02	TECNICHE DELL'INCISIONE-GRAFICA D'ARTE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V04	TECNICHE GRAFICHE SPECIALI	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V13	PLASTICA ORNAMENTALE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABPR 31	FOTOGRAFIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

**3 - PROGETTAZIONE PER L'IMPRESA E PROGETTAZIONE PER LO SPETTACOLO E NUOVE TECNOLOGIE**



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

ABPR 14	ELEMENTI DI ARCHITETTURA E URBANISTICA	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 15	METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 16	DISEGNO PER LA PROGETTAZIONE	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 17	DESIGN	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 18	LAND DESIGN	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 19	GRAPHIC DESIGN	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 20	ARTE DEL FUMETTO	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 21	MODELLISTICA	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 22	SCENOGRAFIA	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 23	SCENOTECNICA	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 32	COSTUME PER LO SPETTACOLO	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 33	TECNICHE APPLICATE PER LA PRODUZIONE TEATRALE	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 34	FASHION DESIGN	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 35	REGIA	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABPR 36	TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE	AREA 2 PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE	- E
ABTEC	METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA	AREA 3 - TECNOLOGIE	



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

37	COMUNICAZIONE VISIVA	PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 38	APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI VISIVE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 39	TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 40	PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 41	TECNICHE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 42	SISTEMI INTERATTIVI	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 43	LINGUAGGI E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 44	SOUND DESIGN	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE

**4 - CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI PATRIMONI ARTISTICI**

ABPR 24	RESTAURO DELLA PITTURA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 25	RESTAURO DELLA SCULTURA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 26	RESTAURO DELLA DECORAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 27	RESTAURO DEI MATERIALI CARTACEI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 28	RESTAURO DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 29	CHIMICA E FISICA PER IL RESTAURO	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 30	TECNOLOGIA DEI MATERIALI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABST 49	TEORIA E STORIA DEL RESTAURO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE,



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

		SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABVPA 61	BENI CULTURALI E AMBIENTALI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 62	TEORIE E PRATICHE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 63	MUSEOLOGIA	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 64	MUSEOGRAFIA E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ESPOSITIVI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABST 47	STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE

**5 - DISCIPLINE STORICHE E DISCIPLINE DELLE SCIENZE SOCIALI ED UMANE**

ABLE 69	MARKETING E MANAGEMENT	AREA 7 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA
ABLE 70	LEGISLAZIONE ED ECONOMIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO	AREA 7 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA
ABLIN 71	LINGUE	AREA 8 - LINGUE
ABPC 65	TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 66	STORIA DEI NUOVI MEDIA	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 67	METODOLOGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

ABPC 68	ANALISI DEI PROCESSI COMUNICATIVI	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABST 45	TEORIE DELLE ARTI MULTIMEDIALI	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 46	ESTETICA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 48	STORIA DELLE ARTI APPLICATE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 50	STORIA DELL'ARCHITETTURA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 51	FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 52	STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA D'ARTE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE,





*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

		PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 53	STORIA DELLO SPETTACOLO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 54	STORIA DELLA MUSICA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 55	ANTROPOLOGIA CULTURALE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 56	DISCIPLINE SOCIOLOGICHE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 57	FENOMENOLOGIE DEL SACRO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 58	TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE,



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

		PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 59	PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 60	METODI E TECNICHE DELL'ARTE-TERAPIA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo principale perseguito con l'intervento è quello di garantire la costituzione di un organo che sia espressione di un sistema complesso come quello dell'AFAM e che possenga tutte le competenze scientifiche appartenenti alle varie aree disciplinari.

A tal fine, si evidenzia come le questioni più delicate che sono state affrontate nella predisposizione dello schema di regolamento attengono:

- 1) alla composizione del Consiglio con particolare riguardo alle rappresentanze elettive;
- 2) all'individuazione dell'elettorato attivo e passivo;
- 3) alla definizione dei criteri di validità della composizione e delle sedute del CNAM al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori.

Per una più esaustiva disamina dei punti nn. 1 e 2 e al fine di meglio comprendere la platea AFAM, si riporta di seguito l'elenco delle Istituzioni.

- **Accademie di belle arti statali**
- Accademia di belle arti di Bari;
- Accademia di belle arti di Bologna;
- Accademia di belle arti di Carrara;
- Accademia di belle arti di Catania;
- Accademia di belle arti di Catanzaro;
- Accademia di belle arti di Firenze;
- Accademia di belle arti di Foggia;
- Accademia di belle arti di Frosinone;
- Accademia di belle arti di L'Aquila;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- Accademia di belle arti di Lecce;
  - Accademia di belle arti di Macerata;
  - Accademia di belle arti di Milano "Brera";
  - Accademia di belle arti di Napoli;
  - Accademia di belle arti di Palermo;
  - Accademia di belle arti di Reggio Calabria;
  - Accademia di belle arti di Roma;
  - Accademia di belle arti di Sassari;
  - Accademia di belle arti di Torino "Albertina"
  - Accademia di belle arti di URBINO
  - Accademia di belle arti di Venezia.
- **Accademie di belle arti legalmente riconosciute**
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Bergamo "Carrara";
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Brescia "Laba" - libera accademia di belle arti;
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Brescia "Santagiulia";
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Como "Aldo Galli";
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Cuneo;
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Genova "Accademia linguistica";
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Milano "Acme";
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Milano "Naba"- nuova accademia di belle arti
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Novara "Acme";
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Perugia "Pietro Vannucci";
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Ravenna;
- Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Roma "Rome university of fine arts"
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di S. Martino delle scale "Abadir";
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Sanremo "Isadora Duncan";
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Siracusa "Rosario Gagliardi";
  - Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di Stefanacconi "Fidia";
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Verona;
  - Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Viterbo "Lorenzo da Viterbo".
- **Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico"**
  - **Accademia nazionale di danza di Roma**
- **Conservatori di musica**
  - Conservatorio di musica di Andria "Antonio Buzzolla";
  - Conservatorio di musica di Alessandria "Antonio Vivaldi";
  - Conservatorio di musica di Avellino "Domenico Cimarosa";
  - Conservatorio di musica di Bari "Niccolò Piccinini";
  - Conservatorio di musica di Benevento "Nicola Sala";
  - Conservatorio di musica di Bologna "Giovanni B. Martini";
  - Conservatorio di musica di Bolzano "Claudio Monteverdi";
  - Conservatorio di musica di Brescia "Luca Marenzio";
  - Conservatorio di musica di Cagliari "Pierluigi da Palestrina";
  - Conservatorio di musica di Campobasso "Lorenzo Perosi";
  - Conservatorio di musica di Castelfranco Veneto "Agostino Steffani";
  - Conservatorio di musica di Cesena "Bruno Maderna";
  - Conservatorio di musica di Como "Giuseppe Verdi";
  - Conservatorio di musica di Cosenza "Stanislao Giacomantonio";
  - Conservatorio di musica di Cuneo "G.F. Ghedini";
  - Conservatorio di musica di Fermo "Giovambattista Pergolesi";
  - Conservatorio di musica di Ferrara "Girofamo Frescobaldi";



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- Conservatorio di musica di Firenze “Luigi Cherubini”;
- Conservatorio di musica di Foggia “Umberto Giordano”;
- Conservatorio di musica di Foggia “Umberto Giordano” - sezione staccata di Rodi Garganico;
- Conservatorio di musica di Frosinone “Licinio Refice”;
- Conservatorio di musica di Genova “Nicolò Paganini”;
- Conservatorio di musica di L'Aquila “Alfredo Casella”;
- Conservatorio di musica di La Spezia “Giacomo Puccini”;
- Conservatorio di musica di Latina “Ottorino Respighi”;
- Conservatorio di musica di Lecce “Tito Schipa”;
- Conservatorio di musica di Lecce “Tito Schipa” - sezione staccata di Ceglie Messapica;
- Conservatorio di musica di Mantova “Lucio Campiani”;
- Conservatorio di musica di Matera “Egidio R. Duni”;
- Conservatorio di musica di Messina “Arcangelo Corelli”;
- Conservatorio di musica di Milano “Giuseppe Verdi”;
- Conservatorio di musica di Monopoli “Nino Rota”;
- Conservatorio di musica di Napoli “S. Pietro a Majella”;
- Conservatorio di musica di Novara “Guido Cantelli”;
- Conservatorio di musica di Padova “Cesare Pollini”;
- Conservatorio di musica di Palermo “Vincenzo Bellini”;
- Conservatorio di musica di Parma “Arrigo Boito”;
- Conservatorio di musica di Perugia “Francesco Morlacchi”;
- Conservatorio di musica di Pesaro “Gioacchino Rossini”;
- Conservatorio di musica di Pescara “Luisa d'Annunzio”;
- Conservatorio di musica di Piacenza “Giuseppe Nicolini”;
- Conservatorio di musica di Potenza “Gesualdo da Venosa”;
- Conservatorio di musica di Reggio Calabria “Francesco Cilea”;
- Conservatorio di musica di Roma “Santa Cecilia”;
- Conservatorio di musica di Rovigo “Francesco Venezze”;
- Conservatorio di musica di Salerno “G. Martucci”;
- Conservatorio di musica di Sassari “Luigi Canepa”;
- Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici “Gaetano Braga” di Teramo;
- Conservatorio di musica di Torino “Giuseppe Verdi”;
- Conservatorio di musica di Trapani “Antonio Scontrino”;
- Conservatorio di musica di Trento “Francesco A. Bonporti”;
- Conservatorio di musica di Trento “Francesco A. Bonporti”- sezione staccata di Riva del Garda;
- Conservatorio di musica di Trieste “Giuseppe Tartini”;
- Conservatorio di musica di Udine “Jacopo Tomadini”;
- Conservatorio di musica di Venezia “Benedetto Marcello”;
- Conservatorio di musica di Verona “E. F. dall'Abaco”;
- Conservatorio di musica di Vibo Valentia “Fausto Torrefranca”;
- Conservatorio di musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”.

### • **Istituti Superiori di Studi Musicali**

- Istituto superiore di studi musicali di Aosta della Valle d'Aosta;
- Istituto superiore di studi musicali di Bergamo “Gaetano Donizetti”;
- Istituto superiore di studi musicali di Caltanissetta “Vincenzo Bellini”;
- Istituto superiore di studi musicali di Catania “Vincenzo Bellini”;
- Istituto superiore di studi musicali di Cremona “Claudio Monteverdi”;
- Istituto superiore di studi musicali di Gallarate “Giacomo Puccini”;
- Istituto superiore di studi musicali di Livorno “Pietro Mascagni”;
- Istituto superiore di studi musicali di Lucca “Luigi Boccherini”;
- Istituto superiore di studi musicali di Modena e Carpi “Orazio Vecchi - Antonio Tonelli”;
- Istituto superiore di studi musicali di Nocera Terinese “P.I. Tchaikovsky”;
- Istituto superiore di studi musicali di Pavia “Franco Vittadini”;
- Istituto superiore di studi musicali di Ravenna “Giuseppe Verdi”;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- Istituto superiore di studi musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti "Achille Peri e Merulo";
- Istituto superiore di studi musicali di Ribera "Arturo Toscanini";
- Istituto superiore di studi musicali di Rimini "G. Lettimi";
- Istituto superiore di studi musicali di Siena "Rinaldo Franci";
- Istituto superiore di studi musicali di Taranto "Giovanni Paisiello";
- Istituto superiore di studi musicali di Terni "Giulio Briccialdi".
  
- **Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)**
  - Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Faenza;
  - Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Firenze;
  - Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara;
  - Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Roma
  - Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Urbino.
  
- **Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (art.11 DPR n. 212 del 2005)**
  - Accademia della moda di Napoli;
  - Accademia di costume e moda di Roma;
  - Accademia internazionale di teatro di Roma;
  - Accademia italiana di arte, moda e design, sedi di Firenze e Roma;
  - Istituto d'arte applicata e design (IAAD) di Torino;
  - Istituto europeo del design (IED), sedi di Milano, Roma, Torino, Cagliari, Firenze;
  - Istituto Pantheon design & technology di Roma;
  - Milano Civica scuola di musica;
  - Quasar progetto Srl di Roma;
  - Saint Louis music center - college of music di Roma;
  - Scuola di musica di Fiesole;
  - Siena Jazz - Accademia nazionale del Jazz;
  - Accademia di belle arti "Michelangelo" di Agrigento;
  - Istituto Poliarte di Ancona;
  - Istituto Polo Michelangelo arte e design di Bologna;
  - Accademia ABADIR sede di Sant'Agata Li Battiati;
  - Libera Accademia di belle arti di Firenze;
  - Civica Scuola di teatro Paolo Grassi di Milano;
  - Fondazione Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala di Milano;
  - Istituto Marangoni di Milano e sede decentrata di Firenze;
  - Mussida music publishing di Milano;
  - SAE Italia international technology college di Milano;
  - Istituto Modartech di Pisa;
  - Libera Accademia di belle arti di Rimini;
  - Istituto DUOFIN Art - Accademia delle arti e nuove tecnologie di Roma;
  - Trentino Art Academy di Trento;
  - Accademia di belle Arti "G.B. Tiepolo" di Udine.

Con riferimento, alla componente elettiva, come disposto all'art. 3 dello schema di regolamento, il nuovo CNAM, sarà così suddiviso:

- ✓ cinque rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti statali;
- ✓ due rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 212 del 2005, di cui uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;
- ✓ un rappresentante del personale docente degli ISIA;
- ✓ un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica;



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- ✓ un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza nelle discipline attinenti all'arte coreutica;
- ✓ sei rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;
- ✓ un rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle predette Istituzioni;
- ✓ un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
- ✓ un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali;
- ✓ un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
- ✓ un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
- ✓ un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza.

Tale scelta è stata il risultato di una valutazione volta a razionalizzare le categorie eleggibili pur garantendo le elevate competenze scientifiche in capo ai rappresentanti.

Si rende, pertanto, necessario, fornire gli opportuni chiarimenti riguardo la composizione dell'elettorato attivo e passivo per quanto concerne le modalità di elezione dei rappresentanti degli ISIA e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

Per entrambe le Istituzioni l'elettorato passivo è esteso anche al personale docente con contratto annuale, che abbia svolto un ulteriore anno di insegnamento presso le Istituzioni AFAM mentre l'elettorato attivo è esteso anche al personale con contratto annuale.

Per quanto riguarda gli ISIA, si osserva come sono stati istituiti dal Ministero della Pubblica Istruzione, in via sperimentale, negli anni settanta e orientati principalmente alla formazione e alla qualificazione professionale di *designer* progettisti per le imprese produttrici di beni e servizi, rappresentano un modello di scuola moderno e innovativo la cui qualità ha trovato conferma nello stretto collegamento che gli stessi hanno con il mondo dell'impresa e nei numerosi riconoscimenti ottenuti in ambito nazionale ed internazionale. Gli Istituti prevedono corsi a numero chiuso e sono caratterizzati da una particolare flessibilità del piano degli studi e degli incarichi di docenza, proposti annualmente dal consiglio accademico a qualificati professionisti ed importanti personalità del mondo dell'arte e della cultura. Trattasi, infatti, di professionisti e docenti esperti nel settore della grafica e del *design* della comunicazione, che hanno contribuito alla definizione della figura professionale del progettista grafico.

Quanto sopra evidenziato per gli ISIA trova applicazione anche per quanto riguarda l'Accademia Silvio d'Amico. Anche la predetta Istituzione si caratterizza in virtù della propria offerta formativa e della sua *mission*, per una significativa elasticità del piano degli studi e di conseguenza degli incarichi di docenza.

In merito, invece, al punto n. 3 riguardante la definizione dei criteri circa la composizione del CNAM, la validità delle sedute, nonché sulla necessità di assicurare lo svolgimento dei lavori da parte dell'organo, si evidenzia che, in ossequio alle osservazioni del Consiglio di Stato con il parere n. 2401 del 20 maggio 2013, reso sullo schema di regolamento il cui *iter* non si è perfezionato, si è deciso che:

- il Consiglio è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti;
- per la validità delle sedute dell'organo è sufficiente il quorum di un terzo degli aventi diritto al voto;
- la durata dell'incarico per i componenti, attualmente prevista in tre anni, passa a quattro anni, con possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo;



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- la previsione che in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il consigliere decade dall'incarico.

Le predette disposizioni sono il risultato di una valutazione operata al fine di assicurare "continuità" all'organo.

### 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori e i valori di riferimento potranno essere espressi alla luce della funzionalità effettiva, in termini di efficacia ed efficienza, del CNAM, attraverso il raffronto tra i dati statistici con riferimento alle attività svolte nell'anno 2012.

In particolare, l'efficacia e l'efficienza atterranno alla validità delle sedute dell'Organo e, soprattutto, al numero di pareri che saranno resi.

### 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In *primis*, si rileva che l'adozione dell'opzione zero è stata valutata ma, la stessa, avrebbe comportato, come sopra illustrato, la permanenza delle criticità evidenziate legate alla decadenza dell'organo consultivo in assenza di proroga.

Inoltre, si evidenzia, come dal punto di vista normativo, la soluzione proposta appaia coerente con le previsioni di cui alla legge n. 508 del 1999, la quale all'art. 3, comma 2, illustra la procedura di adozione del provvedimento e fissa i criteri per la composizione del CNAM.

### 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

#### 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per ciascuna categoria di destinatari, si illustrano di seguito i principali impatti previsti.

I principali destinatari risultano essere il Miur, i docenti, gli studenti, i direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli e il personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni.

Per quanto riguarda il Miur, si evidenzia come lo stesso potrà beneficiare dell'adozione del regolamento in quanto, con la ricostituzione del CNAM, lo stesso si avvarrà dei pareri e delle proposte dell'organo sui regolamenti attuativi della legge n. 508 del 1999, sui regolamenti didattici degli Istituti, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

Per quanto attiene, invece, ai docenti, agli studenti, ai direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli e al personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni, si rileva come gli stessi potranno concorrere a far parte del Consiglio, fornendo in tal modo il proprio contributo in modo da potersi sentire più al centro del settore AFAM.

#### 4.2 Impatti specifici

Non si evidenziano vincoli di natura giuridico/normativa, né tantomeno di ordine organizzativo o economico/finanziario che impediscano l'innovazione introdotta.

L'intervento, inoltre, non produrrà effetti sul sistema delle PMI e, in generale, sull'intero sistema della concorrenza tra le imprese private.



## *Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

L'intervento non introduce nuovi oneri informati e non recepisce norme europee.

### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Come già indicato nella presente relazione, l'intervento in esame favorirà il superamento delle criticità attualmente presenti nel settore e legate alla decadenza del CNAM e consentirà il raggiungimento degli obiettivi previsti.

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Istituzioni AFAM.

### **5.2 Monitoraggio**

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del MIUR, anche mediante la sinergia con le istituzioni dell'AFAM e con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento.

### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

E' stato creato un gruppo di lavoro all'interno del MIUR, composto da dirigenti e funzionari del Dicastero con il compito di effettuare consultazioni prodrome alla stesura dell'intervento.

Si è tenuto, inoltre, in considerazione il gruppo di lavoro che è stato costituito nell'anno 2013, relativo alla predisposizione del regolamento il cui *iter* non si è perfezionato.

Tale gruppo ha costituito tavoli di lavoro e ha proceduto a consultazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore e con le conferenze dei direttori delle istituzioni interessate, il cui contributo è stato condiviso ed è confluito nella stesura definitiva del testo.

### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Sarà effettuata una valutazione sia di processo che di esito ed avrà come oggetto la verifica della congruità delle azioni intraprese in relazione agli obiettivi definiti, nonché la misurazione delle variabili che costituiscono indicatori di risultato, sia in termini qualitativi che quantitativi.

L'ufficio che svolgerà le azioni di monitoraggio e di valutazione è la competente Direzione generale del Miur.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

## Valutazione del Nucleo Air

41/19 VI del 29/4/2019<sup>1</sup>

### **1. Titolo del provvedimento**

Schema di decreto concernente “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale”.

### **2. Oggetto**

Il provvedimento disciplina, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”), la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.

### **3. Valutazione**

La valutazione del Nucleo è che l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

\* \* \*

---

<sup>1</sup> Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**Schema di decreto concernente “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale”.**

Ufficio legislativo Miur

Analisi tecnico-normativa

### **PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo**

L'intervento regolatorio in esame si inserisce nel quadro normativo della legge n. 508 del 1999, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”, dando attuazione alle previsioni recate all'art. 3, commi 1 e 2. Infatti, l'art. 3, comma 1, citato dispone che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, costituito presso l'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esprima pareri e formuli proposte sugli schemi di regolamento attuativi della legge n. 508 del 1999, sugli schemi di decreto, sui regolamenti didattici degli Istituti, sul reclutamento del personale docente nonché sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

Il predetto organo consultivo, però, è decaduto e si rende necessaria la sua ricostituzione.

Infatti, il CNAM è stato costituito per la prima volta a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 febbraio 2006, n. 235, ed è stato prorogato con legge inizialmente sino al 30 novembre 2010, successivamente sino al 31 dicembre 2011 e infine sino al 31 dicembre 2012 (cfr. art. 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; art. 1, comma , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011; art. 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14). Tali proroghe si sono rese necessarie al fine assicurare continuità al lavoro dell'organo in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore, non essendo, però, stata prevista alcuna ulteriore proroga il CNAM è decaduto.

Si fa presente, inoltre, che l'*iter* di adozione di un precedente schema di regolamento, volto ad apportare modifiche e integrazioni al sopracitato decreto n. 236 del 2005, non si è perfezionato malgrado l'espressione del parere reso sia dal Consiglio di Stato che dalla VII Commissione “Cultura, scienza e istruzione”.

Per sopperire, quindi, alla mancata ricostituzione del CNAM e per non arrecare pregiudizio al settore dell'AFAM, con la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, all'art. 1, comma 27, è stato disposto che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione dell'organo consultivo, gli atti e i provvedimenti adottati dal Miur, nei casi esplicitamente previsti dal sopracitato art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1999, sono perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del medesimo Consiglio.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Per rendere operativa in termini di fattibilità la citata norma, presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato costituito un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui agli artt. 10 ed 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. In tal modo, in questi anni, si sono potuti adottare gli indispensabili decreti per rispondere alle esigenze didattiche di attivazione e/o trasformazione dei corsi accademici di primo e secondo livello, ivi compresa la messa a ordinamento dei bienni sperimentali in attuazione dell'art. 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

La predetta commissione tecnica non può, comunque, ritenersi in alcun modo sostitutiva del CNAM, sia per il limitato ambito operativo per cui è stata costituita (ben più circoscritto di quello riconosciuto dalla legge n. 508 del 1999 al CNAM) che per la mancanza di rappresentanti delle diverse aree tecniche afferenti le diverse tipologie di Istituzioni AFAM. Inoltre la stessa composizione del CNAM è configurata per rispondere a più ampi ed insostituibili compiti di supporto e consulenza all'azione amministrativa del settore AFAM (art. 3 della legge n. 508 del 1999), prevedendo, fra l'altro, la non trascurabile presenza degli studenti.

La disposizione dell'art. 1, comma 27, della legge n. 107 del 2015, ha quindi carattere tipicamente provvisorio e, oramai, non ulteriormente prorogabile.

Orbene, preme evidenziare come la nuova organizzazione didattica delle Istituzioni AFAM, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

L'intervento, pertanto, intende modificare la composizione del Consiglio, fermi i costi di funzionamento ma garantendo tutte le specifiche competenze derivanti dalla nuova conformazione dei settori disciplinari.

Si segnalano, di seguito, le novità più significative introdotte dallo schema rispetto al decreto n. 236 del 2005, che sarà oggetto di abrogazione a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

In particolare:

- la riduzione dei componenti da trentaquattro a ventiquattro;
- la riduzione da sei a due degli esperti designati dal Ministro;
- l'eliminazione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale;
- la previsione della rappresentanza degli Istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 212 del 2005 (una per il settore delle arti visive e del design e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo). Tale rappresentanza viene attribuita ai soli direttori degli Istituti stessi per l'impossibilità di identificare un elettorato censibile dall'Amministrazione;
- la semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le Istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;
- la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM (validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti) e l'introduzione del quorum di un terzo degli aventi



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

diritto al voto per la validità delle sedute dell'organo. Ciò in ossequio con quanto suggerito dal Consiglio di Stato riguardo lo schema di regolamento del 2013;

- la durata dell'incarico per i componenti che da tre anni passa a quattro anni con possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo, a differenza di quanto previsto dal decreto n. 236 del 2005;
- la previsione che in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il consigliere decade dall'incarico.

Come già sopra precisato, l'intervento è diretto a garantire che la composizione dell'organo sia espressione dei settori e delle specifiche aree disciplinari in modo che possa essere assicurata la più elevata competenza tecnico-scientifica, necessaria per far sì che i pareri espressi siano il risultato di un'approfondita analisi che tenga conto di molteplici aspetti.

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
- la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'art. 3;
- la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;
- il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e, in particolare, l'articolo 3-*quinquies*;
- il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'art. 19, commi 5-*bis* e 5-*ter*;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
- i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90 e 20 febbraio 2013, n. 119, che hanno individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dei Conservatori



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati, così come modificati dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 maggio 2018, n. 429 e 9 agosto 2017, n. 611;

- i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89 e 30 dicembre 2010, n. 302, che hanno individuato i nuovi settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 127, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 125, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 126, che ha individuato i nuovi settori disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 luglio 2014, n. 581, con il quale sono state individuate le Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, destinatarie del finanziamento disposto a norma dell'art. 19, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- il decreto dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con il quale è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999 e delle altre istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;
- decreto dipartimentale del 2 novembre 2015, n. 2454, con il quale è stata integrata la Commissione con esperti delle Accademie di belle arti.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L'intervento normativo incide:

- sul **decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n.236** concernente « Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale», in quanto ne dispone l'abrogazione (art. 12).

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale relativo alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. Inoltre, appare in linea anche con i principi costituzionali di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, come sanciti all'art. 97 della Costituzione.

### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**

L'intervento appare coerente con le norme costituzionali relative al riparto delle competenze legislative e regolamentari tra lo Stato e le regioni e gli enti locali in quanto esso riguarda materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali, che formano oggetto di competenza legislativa dello Stato.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di sussidiarietà verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

### **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni del presente provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano pendenti procedure di infrazione su materie oggetto dell'intervento normativo, né su materie analoghe o collegate ad esso.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**  
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**  
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**  
L'intervento non reca nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**  
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni disposizioni vigenti**  
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**  
L'intervento contiene l'abrogazione espressa del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 febbraio 2006, n. 235.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**  
Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica.  
Non prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**  
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del decreto altre deleghe legislative da esercitare.
- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**  
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale sono nominati i componenti del CNAM (art. 3, comma 1);



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- regolamento interno da adottarsi entro due mesi dall'insediamento del CNAM e con il quale sono definite, a maggioranza assoluta dei componenti, le modalità di funzionamento dell'organo **(art. 4, comma 5)**;
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale, in caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, è disposto lo scioglimento del CNAM e sono indette le elezioni per il rinnovo **(art. 4, comma 6)**;
- decreti dei presidenti di ciascuna Istituzione, con i quali sono costituiti i seggi elettorali **(art. 7, comma 1)**;
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale è istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale **(art. 8, comma 1)**;
- decreto del Direttore generale competente del Miur, con il quale sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3 (art. 9, comma 6);
- ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM, con la quale sono indette le elezioni e sono determinate le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto **(art. 10, comma 1)**.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oltre i dati in possesso di altri soggetti pubblici e privati coinvolti.





*Schema di decreto concernente “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale”.*

*Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca*

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l’articolo 3, commi 2 e 3, con il quale è prevista la costituzione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale e l’emanazione di un decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;
- VISTO l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante riordino del Consiglio universitario nazionale;
- VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e, in particolare, l’articolo 3-*quinquies*, il quale prevede che attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’art. 19, commi 5-*bis* e 5-*ter*, che ha autorizzato per l’anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro per rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle Accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, nell’ambito del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1, comma 27, con cui è stato disposto che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione dell’organo consultivo, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei casi esplicitamente previsti dall’art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1999, sono perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del medesimo Consiglio;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta

formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90 e 20 febbraio 2013, n. 119, che hanno individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati, così come modificati dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 maggio 2018, n. 429 e 9 agosto 2017, n. 611;
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89 e 30 dicembre 2010, n. 302, che hanno individuato i nuovi settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 127, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 125, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 126, che ha individuato i nuovi settori disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 luglio 2014, n. 581, con il quale sono state individuate le Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, destinatarie del finanziamento disposto a norma dell'art. 19, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del .....
- ACQUISITI i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, resi rispettivamente il .....
- VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del.....;

## **Adotta**

### **il seguente Regolamento**

#### **Art. 1. (Definizioni)**

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
  - a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

- b) per Istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM);
- c) per Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le Accademie legalmente riconosciute e le Istituzioni non statali che annoverano singoli corsi accreditati;
- d) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
- f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale.

**Art. 2.**  
**(Competenze)**

1. Il CNAM è organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Esso esercita le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa. Esso può inoltre essere sentito dal Ministro su altre questioni di interesse per le Istituzioni.

**Art. 3.**  
**(Composizione)**

1. Il CNAM è composto da 24 membri, di cui 22 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e due designati dal Ministro. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato consecutivo. In caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico.
2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono così individuate:
  - a) cinque rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti statali;
  - b) due rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, di cui uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;
  - c) un rappresentante del personale docente degli ISIA;
  - d) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
  - e) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza nelle discipline attinenti all'arte coreutica;
  - f) sei rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;
  - g) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle predette Istituzioni;
  - h) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
  - i) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali;
  - l) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
  - m) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
  - n) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza.
3. La nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali. A tal fine la presentazione di candidature di rappresentanti sindacali è corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione.
4. I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta,

subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello *status* intervenga nell'ultimo anno del mandato. La mancata elezione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui alle lettere *b)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* e *n)*, non comporta l'invalidità dell'organo. L'organo è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti.

5. I componenti designati dal Ministro, in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta o del sopravvenire della causa d'incompatibilità di cui al comma 3, sono sostituiti, entro due mesi, per il residuo periodo del mandato originario.

#### **Art . 4.**

##### ***(Funzionamento)***

1. Il CNAM, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i componenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato più anziano di età.
2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno, con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno.
3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni.
4. Il CNAM può articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte.
5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNAM.
6. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.
7. La partecipazione al CNAM dà luogo esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante.
8. Al fine di assicurare la collaborazione tra il CNAM e il CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 16 gennaio 2006 n. 18.
9. Le sedute del consiglio sono valide se ad esse interviene un terzo degli aventi diritto al voto.

#### **Art . 5.**

##### ***(Elettorato)***

1. Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari, funzionalmente accorpati in aree omogenee, così come determinate nell'allegata tabella A, che è parte integrante del presente regolamento. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alla predetta tabella sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.
2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, sono costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la

copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), sono costituiti due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del *design* ed uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori delle Istituzioni.
4. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.
5. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito a personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.
6. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle discipline attinenti all'arte coreutica. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*), sono costituiti sei distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, ai pianisti accompagnatori e ai percussionisti dell'Accademia nazionale di danza con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
8. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *g*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
9. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *h*) *i*), *l*), *m*) e *n*), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola Istituzione.
10. Il Ministero predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature di cui all'articolo 6, distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi può essere presentata opposizione al Ministero, presso la Direzione generale competente, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per via telematica nei successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.

#### **Art. 6.**

*(Modalità e procedure per l'individuazione delle candidature)*

1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, ogni Istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, non più di una candidatura per ciascuna delle aree di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, i direttori possono presentare la propria candidatura.
3. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, ogni Istituzione può presentare, con votazione a maggioranza del collegio dei professori non più di una candidatura.
4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *d)*, *e)*, le candidature sono presentate da almeno cinque sottoscrittori. I sottoscrittori non possono essere candidati.
5. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, ogni istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, non più di una candidatura per ciascun accorpamento di aree omogenee di cui all'articolo 5, comma 1.
6. Per l'elezione del rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, le candidature sono presentate da almeno trenta sottoscrittori, anche di più Istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.
7. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, ogni Consulta degli studenti può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Per le candidature di cui ai commi 4 e 6 ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, Istituzione di appartenenza. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più candidati. Le sottoscrizioni, corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo ed alla data di nascita, nell'Istituzione di appartenenza.
9. Le procedure per l'individuazione delle candidature si concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni.
10. La commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8, verificata la regolarità delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 3, e provvede entro cinque giorni alla pubblicizzazione degli stessi mediante procedure telematiche.
11. Avverso gli elenchi di cui al comma 10 può essere presentata esclusivamente opposizione alla commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno dalla loro pubblicazione. La commissione elettorale centrale decide nei successivi cinque giorni e pubblica con le medesime modalità telematiche gli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 3. Il giudizio della commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo impugnabile in via giurisdizionale o straordinaria.

**Art . 7.**  
**(Procedure di voto)**

1. Con decreto del Presidente dell'Istituzione è costituito il seggio elettorale, articolato anche in postazioni elettroniche di voto. Il seggio elettorale è composto da tre componenti scelti tra il personale amministrativo e docente, nominati dal Consiglio di Amministrazione che designa il Presidente ed il componente che assume le funzioni di segretario.

2. Ciascuna Istituzione con delibera del Consiglio di amministrazione determina il periodo e la tempistica di svolgimento delle operazioni di voto, nell'arco temporale indicato nell'ordinanza di cui all'articolo 10.
3. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
4. Le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza. Esse si svolgono mediante:
  - a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
  - b) l'accertamento dell'identità dell'elettore attraverso la presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia;
  - c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico;
  - d) l'accesso dell'elettore ad una postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e l'espressione del voto;
  - e) la firma dell'elettore sul registro dei votanti, per attestare l'avvenuta votazione. Alla chiusura delle operazioni di voto il registro dei votanti sottoscritto dai componenti il seggio, costituisce apposito verbale nel quale sono anche indicati: i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché l'eventuale sospensione e riapertura delle votazioni e delle successive operazioni. Il verbale viene consegnato agli uffici amministrativi della Istituzione che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8.

#### **Art . 8.**

##### ***(Commissione elettorale centrale)***

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle Istituzioni, da un docente delle Istituzioni e da due funzionari dell'amministrazione, dei quali uno con funzioni di segretario.
2. La commissione è coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati formati ai sensi dell'articolo 6 e sulle questioni attinenti le procedure di voto di cui all'articolo 7. Le decisioni sono adottate con decreto del Presidente.
4. All'istituzione e al funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

#### **Art . 9.**

##### ***(Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti)***

1. Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro svolgimento è data tempestiva comunicazione per via telematica.
2. Esaurite le operazioni elettorali di cui all'articolo 7 e constatata la regolarità delle stesse la commissione dà inizio alle operazioni di scrutinio elettronico. Il Presidente è responsabile del procedimento e dispone di una *smartcard* personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la commissione

redige apposito verbale allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui al comma 2 dell'articolo 3. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del procedimento presso la Direzione generale competente, al termine di tutte le operazioni di scrutinio.

3. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
4. A parità di voti prevale il candidato più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a) e f)*, devono essere costituite da candidati appartenenti a Istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, più candidati appartenenti ad una medesima Istituzione è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Direttore generale competente del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3.
7. Avverso il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data del decreto di individuazione dei componenti eletti.

#### **Art . 10.**

##### ***(Ordinanza elettorale)***

1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione l'ordinanza è emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art . 11.**

##### ***(Costituzione del CNAM)***

1. Acquisite le risultanze di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure elettorali il Ministro nomina i componenti del CNAM di cui al comma 1 dell'articolo 3.

#### **Art. 12.**

##### ***(Abrogazioni)***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n.236.

#### **Art . 13.**

##### ***(Copertura finanziaria)***

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI**

<b>1 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE: STRUMENTI MONODICI - ARCHI</b>		
CODI/04	CONTRABBASSO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/05	VIOLA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/06	VIOLINO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/07	VIOLONCELLO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

<b>2 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE : STRUMENTI MONODICI - FIATI E CANTO</b>		
CODI/08	BASSO TUBA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/09	CLARINETTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/10	CORNO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/11	EUFONIO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/12	FAGOTTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/13	FLAUTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/14	OBOE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/15	SAXOFONO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/16	TROMBA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/17	TROMBONE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/23	CANTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/24	MUSICA VOCALE DA CAMERA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

<b>3 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE 3: STRUMENTI POLIFONICI</b>		
CODI/01	ARPA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/02	CHITARRA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

CODI/03	MANDOLINO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/18	FISARMONICA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/19	ORGANO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/21	PIANOFORTE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/22	STRUMENTI A PERCUSSIONE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

<b>4 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE 4: NUOVI SETTORI, INSIEMI, PIANOFORTE/ORGANO PER NON PIANISTI/ORGANISTI</b>		
CODI/20	PRATICA ORGANISTICA E CANTO GREGORIANO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/25	ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/26	LIED E ORATORIO IN LINGUA TEDESCA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
COMA/01	ARPA RINASCIMENTALE E BAROCCA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/02	LIUTO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/03	VIOLA DA GAMBA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/04	VIOLINO BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/05	VIOLONCELLO BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/06	CLARINETTO STORICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/07	CORNETTO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/08	CORNO NATURALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/09	FAGOTTO BAROCCO E CLASSICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/10	FLAUTO DOLCE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA

COMA/11	OBOE BAROCCO E CLASSICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/12	FLAUTO TRAVERSIERE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/13	TROMBA RINASCIMENTALE BAROCCA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/14	TROMBONE RINASCIMENTALE E BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/15	CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/16	CANTO RINASCIMENTALE BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/17	PIANOFORTE STORICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMI/01	ESERCITAZIONI CORALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/02	ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/03	MUSICA DA CAMERA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/04	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/05	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/06	MUSICA D'INSIEME JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/07	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI ANTICHI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/08	TECNICA DI IMPROVVISAZIONE MUSICALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/09	MUSICA D'INSIEME E POP-ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMJ/01	BASSO ELETTRICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/02	CHITARRA JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/03	CONTRABBASSO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE

		IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	E
COMJ/04	VIOLINO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/05	CLARINETTO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/06	SAXOFONO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/07	TROMBA JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/08	TROMBONE JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/09	PIANOFORTE JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/10	TASTIERE ELETTRONICHE	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/11	BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/12	CANTO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/13	MUSICHE TRADIZIONALI	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E

COMJ/14	FLAUTO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/01	BASSO ELETTRICO POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/02	CHITARRA POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/03	PIANOFORTE E TASTIERE ELETTRONICHE POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/04	BATTERIA E PERCUSSIONI POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/05	CANTO POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COTP/03	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE

<b>5 - AREA DELLE DISCIPLINE COMPOSITIVE, DI DIREZIONE, DELLA TEORIA E ANALISI, DELLE NUOVE TECNOLOGIE</b>		
CODC/01	COMPOSIZIONE	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/02	COMPOSIZIONE PER LA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/03	COMPOSIZIONE POLIFONICA VOCALE	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/04	COMPOSIZIONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/05	ORCHESTRAZIONE E CONCERTAZIONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/06	STRUMENTAZIONE E COMPOSIZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/07	COMPOSIZIONE E ARRANGIAMENTO POP-ROCK	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE

COID/01	DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE ALLA DIREZIONE RELATIVE
COID/02	DIREZIONE D'ORCHESTRA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE ALLA DIREZIONE RELATIVE
COID/03	DIREZIONE D'ORCHESTRA DI FIATI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE ALLA DIREZIONE RELATIVE
COME/01	ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA ELETTRONICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/02	COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTRONICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/03	ACUSTICA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/04	ELETTRONICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/05	INFORMATICA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/06	MULTIMEDIALITA'	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COTP/01	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE
COTP/02	LETTURA DELLA PARTITURA	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE
COTP/05	TEORIA E PRASSI DEL BASSO CONTINUO	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE
COTP/06	TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE

#### 6 - AREA DELLE DISCIPLINE MUSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, TEORICHE

COCM/01	DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO
COCM/02	COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO
COCM/03	STRATEGIA, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO

CODD/01	DIREZIONE DI CORO E REPERTORIO CORALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/02	ELEMENTI DI COMPOSIZIONE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/03	MUSICA D'INSIEME PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/04	PEDAGOGIA MUSICALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/05	PRATICA DELLA LETTURA VOCALE E PIANISTICA PER LA DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/06	STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/07	TECNICHE DI CONSAPEVOLEZZA E DI ESPRESSIONE CORPOREA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODL/01	LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	AREA - DISCIPLINE LINGUISTICHE
CODL/02	LINGUA STRANIERA COMUNITARIA	AREA - DISCIPLINE LINGUISTICHE
CODM/01	BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/02	ETNOMUSICOLOGIA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/03	MUSICOLOGIA SISTEMATICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/04	STORIA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/05	STORIA DELLA MUSICA ELETTRACUSTICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/06	STORIA DEL JAZZ DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUDIOTATTILI	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/07	POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
COMS/01	MUSICA SACRA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA SACRA
CORS/01	TEORIA E TECNICA DELL'INTERPRETAZIONE SCENICA	AREA - DISCIPLINE RELATIVE ALLA RAPPRESENTAZIONE SCENICA MUSICALE
COTP/04	PREPOLIFONIA	AREA - DISCIPLINE TEORICO-ANALITICO-PRATICHE



**ACCADEMIE DI BELLE ARTI**

<b>1 - ARTI VISIVE</b>		
ABA V03	DISEGNO	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V05	PITTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V06	TECNICHE PER LA PITTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V07	SCULTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V08	TECNICHE PER LA SCULTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V09	TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V10	TECNICHE DI FONDERIA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V11	DECORAZIONE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V12	TECNICHE PER LA DECORAZIONE	AREA 1 - ARTI VISIVE

<b>2 - ARTI VISIVE</b>		
ABA V01	ANATOMIA ARTISTICA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V02	TECNICHE DELL'INCISIONE-GRAFICA D'ARTE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V04	TECNICHE GRAFICHE SPECIALI	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V13	PLASTICA ORNAMENTALE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABPR 31	FOTOGRAFIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

<b>3 - PROGETTAZIONE PER L'IMPRESA E PROGETTAZIONE PER LO SPETTACOLO E NUOVE TECNOLOGIE</b>		
ABPR 14	ELEMENTI DI ARCHITETTURA E URBANISTICA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 15	METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 16	DISEGNO PER LA PROGETTAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 17	DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 18	LAND DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 19	GRAPHIC DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 20	ARTE DEL FUMETTO	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 21	MODELLISTICA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 22	SCENOGRAFIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 23	SCENOTECNICA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

ABPR 32	COSTUME PER LO SPETTACOLO	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 33	TECNICHE APPLICATE PER LA PRODUZIONE TEATRALE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 34	FASHION DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 35	REGIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 36	TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABTEC 37	METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 38	APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI VISIVE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 39	TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 40	PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 41	TECNICHE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 42	SISTEMI INTERATTIVI	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 43	LINGUAGGI E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 44	SOUND DESIGN	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE

#### 4 - CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI PATRIMONI ARTISTICI

ABPR 24	RESTAURO DELLA PITTURA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 25	RESTAURO DELLA SCULTURA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 26	RESTAURO DELLA DECORAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 27	RESTAURO DEI MATERIALI CARTACEI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 28	RESTAURO DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 29	CHIMICA E FISICA PER IL RESTAURO	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 30	TECNOLOGIA DEI MATERIALI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

ABST 49	TEORIA E STORIA DEL RESTAURO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABVPA 61	BENI CULTURALI E AMBIENTALI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 62	TEORIE E PRATICHE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 63	MUSEOLOGIA	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 64	MUSEOGRAFIA E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ESPOSITIVI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABST 47	STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE

#### 5 - DISCIPLINE STORICHE E DISCIPLINE DELLE SCIENZE SOCIALI ED UMANE

ABLE 69	MARKETING E MANAGEMENT	AREA 7 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA
ABLE 70	LEGISLAZIONE ED ECONOMIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO	AREA 7 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA
ABLIN 71	LINGUE	AREA 8 - LINGUE
ABPC 65	TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 66	STORIA DEI NUOVI MEDIA	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 67	METODOLOGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 68	ANALISI DEI PROCESSI COMUNICATIVI	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI

ABST 45	TEORIE DELLE ARTI MULTIMEDIALI	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 46	ESTETICA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 48	STORIA DELLE ARTI APPLICATE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 50	STORIA DELL'ARCHITETTURA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 51	FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 52	STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA D'ARTE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 53	STORIA DELLO SPETTACOLO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE,

		PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 54	STORIA DELLA MUSICA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 55	ANTROPOLOGIA CULTURALE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 56	DISCIPLINE SOCIOLOGICHE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 57	FENOMENOLOGIE DEL SACRO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 58	TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 59	PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE

ABST 60	METODI E TECNICHE DELL'ARTE-TERAPIA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
---------	-------------------------------------	--



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 23 maggio 2019

### **NUMERO AFFARE 00637/2019**

#### OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – Ufficio legislativo

Schema di decreto concernente: “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale”;

#### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2042 in data 19/04/2019, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;  
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;

#### Premesso:

Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca chiede, con la nota indicata in epigrafe, il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di

regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito anche CNAM).

Allo schema di regolamento sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), la valutazione del Nucleo AIR della Presidenza del Consiglio, espressa in data 29/4/2019 ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del d.P.C.M. 15/9/2017, n. 169 (regolamento sull'AIR, la VIR e la consultazione), l'analisi tecnico-normativa.

Lo schema consta di 13 articoli e un allegato, suddiviso in due parti, una dedicata agli istituti superiori di studi musicali e una dedicata alle accademie di belle arti, ciascuna delle quali a sua volta recanti più tabelle.

Il Ministero richiedente afferma, nella relazione illustrativa, che lo schema in esame intende dare attuazione all'articolo 3 della (invero risalente: legge 21/12/1999, n. 508) riforma delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle altre istituzioni oggi facenti parte del settore dell'alta formazione artistica e musicale (di seguito AFAM), articolo che prevede appunto l'istituzione, la composizione e i compiti del CNAM.

Precisa altresì il Ministero che la necessità dell'intervento deriva dalla circostanza che tale organo consultivo, costituito per la prima volta a seguito dell'entrata in vigore del (non particolarmente tempestivo) decreto ministeriale 16/9/2005, n. 236, è stato più volte prorogato con legge, da ultimo fino al 31 dicembre 2012, ma è decaduto. Inoltre l'iter di adozione di un precedente schema di regolamento, volto ad apportare modifiche e integrazioni al suddetto decreto n. 236 del 2005, esul quale già s'era espresso il Consiglio di Stato, non si è perfezionato, per ragioni che peraltro il Ministero non esplicita.

Al fine di non paralizzare il settore dell'AFAM, prosegue la relazione, la legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (13/7/2015, n. 107) ha disposto, all'articolo 1, comma 27, che, nelle more della ridefinizione delle



procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero, nei casi esplicitamente previsti dal ricordato articolo 3, comma 1, della legge n. 508/1999 (ove si prevede il parere obbligatorio del Consiglio stesso nel procedimento di approvazione di molteplici atti e provvedimenti anche di grande rilievo), siano perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del CNAM.

Il Ministero peraltro ha ritenuto necessario costituire un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, al fine di poter adottare gli indispensabili decreti per rispondere alle esigenze didattiche di attivazione o trasformazione dei corsi accademici. Tale commissione tecnica, asserisce il Ministero, non può comunque ritenersi in alcun modo sostitutiva del CNAM, sia per il limitato ambito operativo cui è stata costituita, sia per la sua limitata rappresentatività.

Tanto premesso, il Ministero osserva che la nuova organizzazione didattica delle istituzioni facenti parte dell'AFAM, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario un intervento sulla composizione dell'organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori. Da ciò la necessità di modificare la composizione del CNAM, introducendo altresì ulteriori innovazioni rispetto al vigente decreto 236/2005, destinato ad essere abrogato a seguito dell'entrata in vigore dello schema in esame.

La relazione espone poi le novità più significative introdotte dallo schema in esame rispetto alla disciplina previgente:

- la riduzione dei componenti da 34 a 24;
- la riduzione da 6 a 2 degli esperti designati dal Ministro;
- l'eliminazione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale;
- la previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 212 del 2005 (una per il settore delle arti visive e del design e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo). Tale

rappresentanza viene attribuita ai soli direttori degli istituti, per l'impossibilità di identificare un elettorato censibile dall'amministrazione.

Ulteriori modifiche riguardano:

- la semplificazione delle procedure relative alla composizione dei seggi presso le istituzioni;
- la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente, in ottemperanza agli ultimi contratti collettivi nazionali, eliminando la distinzione fra prima e seconda fascia;
- La modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM (validamente costituito con la nomina di almeno metà dei suoi componenti) e l'introduzione del *quorum* di un terzo degli aventi diritto al voto per la validità delle sedute. Ciò in ossequio al sopra ricordato parere del Consiglio di Stato;
- la durata dell'incarico per i componenti, che da tre anni passa a quattro, con l'introduzione della possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo;
- La previsione della decadenza del consigliere in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive.

Le tabelle relative alla riaggregazione delle aree dei settori, contenute nell'allegato, sono state rielaborate - prosegue la relazione - alla luce dell'introduzione delle nuove aree disciplinari, assicurando comunque una omogeneità numerica. Di conseguenza, laddove non sono presenti docenti di ruolo in numero tale da giustificare un sistema elettivo di base a livello di singole istituzioni, è stata introdotta, per l'individuazione delle candidature, una procedura "con sottoscrizione".

In sintesi, l'articolato sottoposto disciplina:

- all'art. 1 le definizioni utilizzate nel testo;
- all'art. 2, l'indicazione delle competenze del CNAM, con richiamo alla legge istitutiva;
- all'art 3, la composizione dell'organo, portato a 24 componenti, con le norme

- sulla durata, la incompatibilità, la decadenza e la mancata elezione dei componenti;
- all'art. 4, il funzionamento del CNAM, a partire dall'elezione del Presidente, l'espressione dei pareri, lo scioglimento dell'organo, il *quorum* di validità delle sedute;
- all'art. 5, la articolata disciplina dell'elettorato attivo e passivo, distinta per ciascuna delle componenti che concorrono a costituire l'organo;
- all'art. 6, le modalità e procedure per l'individuazione delle candidature, ove si distinguono, a seconda dei casi, candidature espresse con votazioni a maggioranza da parte degli istituti, ovvero candidature espresse da un minimo numero di sottoscrittori, ovvero candidature dirette; tali candidature vengono verificate, indi pubblicate telematicamente da una apposita commissione elettorale centrale;
- all'art. 7, le procedure di voto, che avvengono mediante procedure telematiche;
- all'art. 8, la commissione elettorale centrale;
- all'art. 9, le modalità di scrutinio del voto e di proclamazione degli eletti;
- all'art. 10, l'ordinanza ministeriale che, almeno 6 mesi prima della scadenza dell'organo, indice le elezioni – in prima applicazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento;
- all'art. 11, la nomina dei componenti;
- all'art. 12, l'abrogazione del ricordato d.m. n 236/2005, recante la disciplina del CNAM attualmente vigente;
- all'art. 13, la clausola di invarianza finanziaria.

La relazione di AIR fornisce ulteriori elementi descrittivi del mondo dell'AFAM e, in relazione a questi, delle finalità perseguite dallo schema in esame.

La relazione viene giudicata, dal Nucleo AIR della Presidenza del Consiglio, “adeguata”.

La relazione tecnico-finanziaria, non “bollinata”, attesta l'invarianza della spesa complessiva.

Considerato:

1. L'art. 3 della richiamata legge di riforma n. 508/1999 prevede, come detto, la costituzione del CNAM, del quale al comma 1 indica le competenze. Al comma 2 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, un decreto del Ministro, emanato previo parere delle Commissioni parlamentari che si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, detti la disciplina del CNAM e indica alcuni criteri relativi alla composizione (prevedendo fra l'altro che alcuni componenti siano indicati dal CUN, disposizione peraltro superata dalla successiva riforma di tale organo).
2. Il Ministero, interpretando correttamente il suddetto articolo, ha redatto lo schema in esame quale regolamento ministeriale e lo sottopone, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988, al parere di questo Consiglio di Stato.
3. Lo schema di regolamento ora in esame, volto a dettare una organica disciplina del CNAM, in sostituzione di quella recata dal ricordato d.m. n. 236/2005, appare conforme ai criteri dettati dal sopra ricordato art. 3.
4. Va apprezzato che il Ministero proceda finalmente a dare puntuale attuazione a un risalente dettato legislativo, volto ad assicurare ad un settore importantissimo per l'alta formazione, la cultura e l'arte quale è l'AFAM, un organismo adeguatamente rappresentativo, ponendo così fine alla deprecabile prassi delle proroghe e della costituzione di organismi surrogatori (prassi invero avviata dalla stessa legge di riforma n. 508/1999) rispetto alla volontà a suo tempo manifestata dal legislatore e comunque mai, sul punto, ripensata.
5. Il Ministero ha ritenuto, con tecnica normativa che può condividersi, di non procedere all'introduzione di modifiche al precedente d.m. n. 236/2005 recante la disciplina del CNAM, bensì di dare luogo ad una integrale riscrittura, con la conseguente abrogazione del regolamento suddetto. In ciò si è discostato dal precedente, già ricordato, tentativo di apportare modifiche al d.m. n. 236/2005 attraverso circoscritte modifiche puntuali, sul quale questa Sezione si era espressa con parere n. 2401 del 20/5/2013, reso in esito all'adunanza del 9/5/2013,

formulando al riguardo un rilievo critico.

6. Giova, a questo punto, ricordare talune osservazioni espresse nel suddetto parere, del quale il Ministero appare, nel complesso, aver tenuto opportunamente conto nel procedere alla redazione dello schema ora in esame.

6.1. Il parere segnalava all'amministrazione l'opportunità di una "approfondita riflessione" sulla effettiva necessità di conservare una composizione di ben 34 membri. Si rilevava poi problematicamente che le modifiche proposte, mantenendo inalterato il numero complessivo dei componenti, aumentavano la componente rappresentativa dei docenti a scapito di quella di nomina ministeriale e dei rappresentanti degli studenti. Sotto questo profilo, merita apprezzamento la prevista riduzione da 34 a 24 componenti, con sacrificio, in particolare, di quelli di nomina ministeriale.

6.2. Il parere valutava poi criticamente la proposta di consentire il funzionamento dell'organo anche nell'eventualità in cui alcuni componenti, espressamente indicati, non fossero nominati o designati, determinando una evidente differenziazione fra categorie priva di fondamento legislativo. Sul punto, la Sezione prende atto che il Ministero, nella propria responsabilità, mantiene l'orientamento sopra indicato, giacché si prevede, all'art. 3, comma 4, quarto periodo, che la mancata elezione di uno o più membri appartenenti a talune categorie specificamente indicate (si tratta dei rappresentanti di: istituti autorizzati, personale amministrativo e tecnico, studenti delle varie istituzioni) non comporti l'invalidità dell'organo. In tutto, le categorie in questione contano per 8 componenti, sicché – ove tali categorie, per una ragione o l'altra, venissero meno all'obbligo di eleggere tutti i propri rappresentanti – l'organo sarebbe comunque validamente costituito e potrebbe operare con 16 componenti, risultando composto dei soli rappresentanti dei docenti e del Ministro. Tale clausola è infatti da leggere alla luce dell'altra disposizione (quinto periodo del medesimo comma) secondo la quale l'organo è validamente costituito con la nomina di almeno metà dei suoi componenti (12 su 24). Se da un lato è dato comprendere la *ratio* della proposta, tesa a sottrarre alle varie categorie

rappresentate un potere di veto al funzionamento del CNAM, dall'altro non sfugge il rischio – di cui il Ministero non può non aver tenuto conto – che l'organo si trovi ad operare in una situazione di ridotta rappresentatività.

6.3. Il precedente parere suggeriva quindi di dettare regole certe in ordine al tempestivo rinnovo dell'organo. Quanto poi al *quorum* di validità delle sedute, la disposizione all'epoca sottoposta al parere comportava, ad avviso della Sezione, il rischio di un eccessivo abbassamento e pertanto il parere prospettava l'opportunità di fissare un *quorum* strutturale adeguato, ad esempio pari a un terzo dei componenti assegnati all'organo. Il Ministero appare aver inteso recepire tale indicazione prevedendo (art. 4, comma 9) che le sedute del CNAM siano valide se ad esse interviene un terzo degli "aventi diritto al voto". La formulazione proposta appare tuttavia suscettibile di ingenerare incertezze applicative, se letta in relazione all'altra sopra ricordata, secondo la quale il CNAM è validamente costituito con la nomina di 12 componenti. Occorre cioè evitare che – ove l'organo risultasse costituito del numero minimo di componenti consentito - venga ritenuta valida una seduta cui intervenga un terzo di questi, cioè 4, esito chiaramente inaccettabile. Sembra quindi opportuno modificare il suddetto art. 4, comma 9, in termini inequivoci come segue: "Le sedute del consiglio sono valide se ad esse intervengono non meno di 8 componenti".

7. Quanto alla disciplina del funzionamento del CNAM (art. 4), che in gran parte ricalca la disciplina previgente, appare opportuna l'integrazione al comma 1, riguardante l'elezione del Presidente, laddove con norma di chiusura si prevede la prevalenza del più anziano di età in caso di parità di voti.

8. La articolata e complessa disciplina dell'elettorato (art. 5), riflettente la composita realtà cui il CNAM deve assicurare rappresentanza, risulta ispirata agli stessi principi della normativa già in vigore, con gli opportuni adattamenti dettati dalla nuova composizione dell'organo, dall'articolazione dei settori disciplinari e dalle differenti dimensioni dei corpi elettorali delle varie componenti.

9. Sulle successive disposizioni, che nella sostanza ripropongono la disciplina ora vigente, già vagliata positivamente da questo Consiglio di Stato, non vi sono osservazioni.

In conclusione, premesso quanto sopra, il parere è favorevole.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Daniele Ravenna

IL PRESIDENTE  
Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

Cinzia Giglio